



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 35 DEL 03-08-2020

N. 183 del Registro Generale

Oggetto: CONCESSIONI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, L. 104/1992.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la richiesta presentata dalla dipendente Bellini Ilaria al fine di ottenere i benefici previsti dalla L. 104/1992 per assistere la Sig.ra Bibiani Lidia, con la quale intercorre un rapporto di affinità di primo grado (madre);

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 13 che all'art. 24 prevede *“Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, di attuazione dell'art. 23 della L. 4 novembre 2010 n. 183 – *“Delega al Governo per il riordino in materia di congedi, aspettative e permessi”* che all'art. 24 prevede “;

PRECISATO

- che il nuovo testo dell'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 prevede: *“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.”*
- che l'art. 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 intervenendo sull'articolo 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000 ed eliminando le parole da "nonché" fino a "non convivente" ha fatto venir meno, i requisiti della "continuità" e dell' "esclusività" dell'assistenza che non sono più menzionati espressamente quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in argomento da parte dei beneficiari;
- che nella riformulazione dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, non è più presente il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione dei permessi prima

dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l. n. 53 del 2000. Analogamente, la legge ha abrogato l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio in situazione di handicap grave maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva;

DATO ATTO che il nuovo testo dell'art. 33, comma 3, della L. 104/1992 prevede, in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona con situazione di handicap grave in capo ai parenti o affini entro il secondo grado, nonché un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, prevedendo in tali ipotesi la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti o affini entro il terzo grado;

DATO ATTO che la legge ha espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi *"non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità,"* per cui il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore (soggetto legittimato in base alla normativa specifica) che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi devono essere altri lavoratori prestanti assistenza che usufruiscono dei permessi;

PRESO ATTO che nella richiesta di permesso retribuito per assistenza a familiari in situazione di handicap e dalla documentazione allegata si evince che:

- che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per la stessa persona con disabilità grave;
- che la persona con disabilità grave non è ricoverata a tempo pieno;
- la richiedente dichiara di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- la richiedente dichiara di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione ed un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- la richiedente dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
- la richiedente dichiara di impegnarsi a comunicare le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con almeno gg. 3 di anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa;

VISTA la copia del verbale della Commissione medica preposta agli accertamenti di cui alla all'art. 4 legge 104/1992(COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP) redatto in data 24.12.2019, dal quale risulta che la Sig.ra Bibiani Lidia è stata riconosciuta affetta da handicap in situazione di gravità L. n. 104/92, art. 3 c. 3, senza obbligo di revisione;

LETTA la sentenza della Corte di Cassazione 20 Luglio 2004 n. 13481, secondo cui la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possano prestare assistenza non esclude la fruizione dell'agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (*"Si deve concludere che né la lettera , né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza"*);

CONSIDERATO che risultano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge per la fruizione dei permessi previsti dalla citata normativa;

VISTA la l. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” come modificata dalla l. 183/2010 e dal D. lgs 119/2011;

VISTA la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica- Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni- del 6 dicembre 2010, n. 13;

VISTA la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale del 3 febbraio, 2011;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto del verbale di visita medica emesso dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap in data 24.12.2019, dal quale risulta che la Sig.ra Bibiani Lidia è stata riconosciuta affetta da handicap in situazione di gravità ex L. n. 104/92, art. 3 c. 3, della medesima legge, senza obbligo di revisione;
- 2) Di accogliere la richiesta della dipendente Bellini Ilaria di godimento dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, L. 104/1992 per l’assistenza a familiari portatori di handicap per n. 3 giorni mensili, sussistendone i requisiti per le ragioni tutte esposte in premessa;
- 3) Di onerare la beneficiaria di comunicare le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con almeno gg. 3 di anticipo, con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio personale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 5) Di comunicare copia della presente alla dipendente Bellini Ilaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Isidori Roberta

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 11-08-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 11-08-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 11-08-2020

IL RESPONSABILE
Isidori Roberta